

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 21/05/2014

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36292-il-nuovo-filtro-in-appello-e-i-persistenti-dubbi-sulla-modifica-dell-art-342-c-p-c>

Autore: Di Monte Emanuele

Il “nuovo” filtro in appello e i persistenti dubbi sulla modifica dell’art.342 c.p.c.

IL “NUOVO” FILTRO IN APPELLO E I PERSISTENTI DUBBI SULLA MODIFICA DELL’ART.342 C.P.C.

Dott. Di Monte Emanuele

1. IL “NUOVO FILTRO” PER L’APPELLO EX ART.342 C.P.C.

Il D.L. n.83 del 22-06-2012, convertito nella L. n.134 del 7-08-2012, ha sostanzialmente modificato, tra gli altri, l’art.342 c.p.c., introducendo un “nuovo filtro” per l’ammissibilità dell’appello.

Il primo comma dell’art.342 c.p.c., il quale recitava “l’appello si propone con citazione contenente l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione, nonché le indicazioni prescritte nell’articolo 163 c.p.c.”¹, è stato così sostituito: “*la motivazione dell’appello deve contenere, a pena di inammissibilità: l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata*”².

Nonostante siano passati quasi due anni dall’approvazione del nuovo testo, non appare ancora del tutto chiaro il significato della novella, anche in virtù di una scarsissima applicazione da parte delle Corti, la quale non ha fatto altro che alimentare e confermare i dubbi espressi fin da subito dai commentatori.

Pertanto, si rende necessaria un’analisi della novella e dell’impatto che essa ha avuto sul sistema delle impugnazioni, tenendo conto delle diverse posizioni assunte dalla dottrina e considerando le critiche da essa espresse, al fine di ipotizzare eventuali riletture ed interpretazioni, tali da ricomporre le posizioni diverse e fornire le linee guida necessarie per una concreta applicazione del filtro.

2. ELIMINAZIONE DEL RIFERIMENTO ALLA “ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI”

In primis si rileva l’eliminazione del riferimento esplicito all’esposizione sommaria dei fatti.

La caducazione di tale riferimento sarebbe, secondo parte della dottrina³, indice della volontà del legislatore di allinearsi al nuovo art.132 c.p.c.⁴ che si accontenta della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto”.

¹ Art.342 c.p.c. prima della modifica del D.L. n.83 del 22 giugno 2012, convertito con la L. n.134 del 7 agosto 2012.

² Art.342 c.p.c. come modificato dall’art.54, D.L. n.83 del 22 giugno 2012, cit.

³ Cfr. Tona G., “La citazione dovrà andare subito al sodo”, in Il Sole24Ore del 6-08-2012, n.216, 6.

⁴ Art.132 c.p.c. “La sentenza [...] deve contenere [...] la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; [...]”.

Sembra più condivisibile, però, la posizione di chi⁵ ritiene che tale elisione del dettato normativo comporti, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, la necessità di un riferimento ai fatti non più sommario, bensì esaustivo e puntuale.

Infatti, una volta espunto dall'art.342 c.p.c. il riferimento all'esposizione sommaria dei fatti, resta il rinvio alle prescrizioni dell'art.163 c.p.c.⁶, che al n.4 pretende "*l'esposizione* dei fatti"; ciò vorrebbe dire che il pregresso art.342 c.p.c., derogando a quanto espressamente sancito dall'art.163 c.p.c., rendeva sufficiente una narrazione sommaria, pertanto la caducazione di tale deroga causerebbe la riespansione del predicato di cui all'art.163 c.p.c.⁷.

Secondo tale parte della dottrina, la novella avrebbe eliminato l'eccezionalità della sommarietà e determinato il rientro dell'appello nei binari dell'ordinarietà scolpiti all'art.163 c.p.c.

Inoltre, a sostegno di tale tesi viene sottolineato che l'innovazione dello stesso art.342 c.p.c. esige l'indicazione delle "modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto"; pertanto bisognerebbe indicare cosa si vuole venga modificata della ricostruzione del fatto eseguita dal primo giudice; tale indicazione si concretizza necessariamente in una "esposizione i fatti"⁸.

3. IL PREVIGENTE ART.342 C.P.C. E GLI "SPECIFICI MOTIVI"

La novella, oltre ad elidere il riferimento all'esposizione sommaria dei fatti, ha anche eliminato il richiamo agli specifici motivi d'appello, sul cui significato si erano interrogati a lungo dottrina e giurisprudenza, passando dalla pretesa degli "specifici motivi" a quella della "motivazione".

Per poter correttamente comprendere la portata della modifica operata con l'art.54 del D.L. n.83 del 2012, è necessario rammentare, seppur succintamente, l'interpretazione data dalla giurisprudenza più recente al concetto di "motivi specifici", questo anche in virtù di una non ancora pacifica ricostruzione in dottrina: è ancora dibattuto se il legislatore con il nuovo dettato normativo abbia voluto ribaltare o confermare gli approdi dottrinali e giurisprudenziali circa i motivi specifici.

Il motivo d'appello, secondo le norme che ne prescrivono l'indicazione nell'atto di impugnazione, può essere definito come "quel fatto determinato, appartenente al procedimento di formazione della sentenza, affermato da parte impugnante, idoneo ad inficiare la sentenza stessa ed a consentire la rimozione dei suoi effetti"⁹.

⁵ Cfr. Viola L., "Il nuovo appello filtrato", Pistoia, 2012.

⁶ Art.163 c.p.c. "L'atto di citazione deve contenere [...] 4) *l'esposizione dei fatti* e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni [...]"

⁷ Cfr. Viola L., "Nuovo appello filtrato: i primi orientamenti giurisprudenziali", Altalex, Articolo 25-02-2013.

⁸ Cfr. Viola L, opere citate.

⁹ Poli R., "I limiti oggettivi delle impugnazioni ordinarie", Padova, 2002.

La sua formulazione ha il compito di impedire il passaggio in giudicato della sentenza ai sensi dell'art.324 c.p.c., più precisamente di individuare la specifica parte di sentenza da sottrarre al giudicato parziale ex art.329, comma 2, c.p.c. e di cui si intende chiedere il riesame.

Tale risultato lo si raggiunge solo attraverso una specifica censura ad una parte della sentenza, non solo indicandola nell'atto di appello, bensì, affinché l'impugnazione si perfezioni, anche attaccando quella parte con l'affermazione della sua illegittimità a causa di uno "specifico vizio"¹⁰.

Per queste ragioni, come ricordato anche dalla Suprema Corte, l'allegazione del motivo condiziona l'efficacia stessa dell'esercizio del potere di impugnazione, al punto che l'appello con motivi generici è nullo e tale nullità, se non sanata, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione¹¹.

Urge ricordare che la Corte di Cassazione, attraverso successive pronunce, ha individuato tre principi circa la specificità dei motivi d'appello:

- "per la regola secondo la quale l'obbligo di motivazione e l'onere di allegazione sono correlativi, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito una volta per tutte; bensì il criterio sarà fornito in concreto dal grado di specificità che avrà assunto la motivazione del giudice di primo grado"¹²;
- "non possono essere messo sullo stesso piano, al fine di delimitare l'onere di specificità, le questioni inerenti all'accertamento del fatto, rette dal principio del giudicare iuxta alligata et probata, e quelle di mera interpretazione della norma giuridica, per le quali opera il iura novit curia"¹³;
- "tale specificità dei motivi esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuzioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono"¹⁴.

Insomma, la "specificità, cioè l'esplicitazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto, è strumentale all'esatta determinazione del motivo e dunque al raggiungimento dello scopo del motivo stesso; essa è sufficiente quando permette di individuare la violazione di legge denunciata, e a tal proposito può dirsi raggiunto lo scopo quando l'argomentazione, se fondata, priverebbe di base logica la motivazione del provvedimento impugnato"¹⁵.

4. DA "SPECIFICI MOTIVI" A "MOTIVAZIONE"

Nonostante la stratificata giurisprudenza della Suprema Corte appena richiamata, che ha permesso di delineare concretamente e precisamente il criterio di specificità, è proprio su tale requisito che ha

¹⁰Cfr. Poli R., "Il nuovo giudizio di appello" in Rivista di Diritto Processuale, Cedam, 2013.

¹¹Cfr. Cass., sez. un., sent. n.16 del 2000.

¹²Cass., sez. un., sent. n.4991 del 1987.

¹³Cass., sez. un., sent. n.4991 del 1987

¹⁴Cass., sez. un., sent. n.16 del 2000

¹⁵Poli R., "Il nuovo giudizio d'appello", cit.

inciso la novella, azzerando i richiamati sforzi interpretativi e sostituendo ad esso quello della “motivazione”.

Secondo alcuni commentatori, sarebbe “motivazione” e non più “motivi specifici” perché accanto alle critiche, l’atto di appello dovrà contenere le “proposte di modifica”, così assomigliando di più ad un provvedimento giurisdizionale che ad un atto di parte; tale modifica renderebbe necessario che l’atto di appello sia costruito come una sorta di “proposta di sentenza”¹⁶.

L’atto di appello motivato deve essere redatto in modo più organico e strutturato rispetto al passato, quasi come una sentenza: occorre infatti indicare esattamente al giudice quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, quali modifiche si richiedono rispetto a quanto oggetto della ricostruzione compiuta dal primo giudice.

Pertanto, non è fuori luogo affermare che il nuovo atto di appello di cui all’art.342 c.p.c. deve contenere “una parte rescindente ed una rescissoria”.

Prima della novella l’atto processuale era essenzialmente costruito in “modo rescindente” perché si colpiva solo la sentenza di primo grado indicando cosa non andava; tale impostazione si ancorava all’inciso “esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici”, in virtù del quale i motivi potevano limitarsi ad evidenziare i contrasti diretti e indiretti con la legge.

Oggi, invece, la motivazione pretesa dal novellato art.342 c.p.c., impone una rivisitazione delle vecchie formule di atto di appello, in quanto bisognerà redigere l’atto con una parte rescindente ed una rescissoria, ovvero una parte che critica, spiegandone anche il “perché”, ed un’altra che “costruisce” la versione fattuale che si auspica.

Proprio in questa direzione si è espressa la prima ed autorevole giurisprudenza¹⁷ della Corte d’Appello di Roma.

La Corte di Appello di Roma ha statuito che, per superare il vaglio di ammissibilità, i ricorsi devono contenere :

- un profilo volitivo, cioè indicare espressamente le parti del provvedimento che si vogliono impugnare, per tali intendendosi non solo i capi della decisione, ma anche tutti i singoli segmenti o sottocapi che la compongono quando assumano un rilievo autonomo o di causalità rispetto alla decisioni;
- un profilo argomentativo affinché il ricorso suggerisca le modifiche che il ricorrente vorrebbe fossero apportate al provvedimento;

¹⁶ Cfr. Viola L. “Il nuovo filtro in appello”, cit.

¹⁷ Corte d’Appello di Roma, sez. lavoro, sent. n.377 del 15-01-2013.

- un profilo di causalità, dovendo il ricorso necessariamente evidenziare il rapporto di causa a effetto fra la violazione di legge denunciata e l'esito della lite¹⁸.

In contrasto con tali considerazioni, un'altra parte della dottrina¹⁹ sostiene che la novella elimina i requisiti richiesti in precedenza, non per mutare la situazione cristallizzata, bensì proprio per recepire i ricordati orientamenti della giurisprudenza di legittimità sviluppatisi negli anni post-riforma (L. n.353 del 1990) intorno al concetto di “motivi specifici”.

La novella, infatti, confermerebbe l'orientamento interpretativo restrittivo sulla base del quale l'appello abbandonerebbe la configurazione di “gravame” nella sua originaria definizione, cioè come mezzo di dogianza generico, indeterminato ed a critica libera, in favore della qualificazione di “impugnazione”, che deve contenere analiticamente l'indicazione di motivi specifici tassativamente predeterminati.

Tale tesi non sembra condivisibile, come sottolineato anche dalla prima giurisprudenza²⁰, tra cui la Corte d'Appello di Salerno, che, nella sentenza n.139 del 1-02-2013, richiamando la citata sentenza della Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Roma n.377 del 2013, ha ricordato che la nuova norma “*obbliga l'appellante ad indicare in primo luogo le parti della sentenza delle quali chiede la riforma, nonché le modifiche richieste, sicché il lavoro assegnato al giudice dell'appello appare alquanto simile a un preciso e mirato intervento di ritaglio delle parti di sentenza di cui si imponga l'emendamento, con conseguente innesto delle parti modificate, con operazione di correzione quasi chirurgica del testo della sentenza di primo grado*”²¹.

In altri termini, il legislatore con la disposizione in esame ha inteso agevolare, da un lato, l'immediata percezione da parte del giudice di appello, già ad una prima lettura dell'atto di impugnazione, delle conseguenze che l'accoglimento delle doglianze dell'appellante può avere sulla tenuta della decisione impugnata, e, dall'altro, la stesura della sentenza di riforma, nel caso l'appello venisse ritenuto fondato in tutto o in parte, consentendo il ricorso ad una motivazione mediante richiamo alle deduzioni dello stesso appellante.

“Può pertanto escludersi che il legislatore, con la modifica normativa in esame, abbia voluto meramente confermare il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento al *testo previgente dell'art.342 c.p.c.* a proposito del requisito della specificità dei motivi di appello (cfr. tra le più recenti, cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n.27727 del 16/12/2005; Cass., SS. UU, Sentenza n.23299 del 09/11/2011), perché se questa fosse stata la sua intenzione non vi sarebbe stata alcuna

¹⁸ Scarselli G., “Note sulle prime applicazioni del nuovo art.342 c.p.c.”, in Magistratura Democratica, Questione Giustizia, Articolo 15-05-2013.

¹⁹ Cfr. Serretti F. “*La corsa ad ostacoli in appello: il nuovo doppio filtro*”, Altalex, articolo 26-11-2013; Balena, “Le novità relative all'appello”, in Giusto Processo, 2013.

²⁰ Cfr. Tribunale di Verona sent. n.66968 del 28-05-2013; Cfr. Corte d'Appello di Roma, sez. lavoro, sent. n.377 del 15-01-2013; Cfr. Corte d'Appello di Salerno, sent. n.139 del 1-02-2013.

²¹ Corte d'Appello di Salerno, sent. n.139 del 1-02-2013.

ragione di procedere all'intervento di riforma con decretazione d'urgenza, per di più eliminando l'espresso riferimento proprio a detta specificità.

*Il requisito della specificità dei motivi di cui all'art.342, primo comma c.p.c., ante riforma anzi è stato ora sostituito da quello contemplato dalla nuova norma*²².

La Corte di Appello di Salerno si è spinta oltre ed ha affermato, in modo chiaro e netto, che anche il nostro sistema, sulla falsariga di quello tedesco²³, ha “*l'esigenza che l'appello sia redatto in modo più organico e strutturato, proprio come una sentenza*”, e che la parte appellante ha così il dovere di indicare “*con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado*”.

La stessa Corte si è interrogata anche sulla ratio della novella ed, infatti, ha aggiunto che, da una simile impostazione, “appaiono evidenti le facilitazioni e lo sveltimento del lavoro del giudice che ne possono derivare, potendo il decidente individuare con immediatezza e senza studi defatiganti, sia le richieste tendenti ad un effetto demolitorio di precise parti della decisione impugnata, sia le richieste, sorrette da specifica e adeguata motivazione critica, tendenti con stretta corrispondenza anche espositiva ad un effetto sostitutivo e, come si è appunto detto, altrettanto chirurgicamente preciso di *tali parti con le parti indicate dall'appellante, il che si armonizza anche con la funzionalità di editing redazionale consentite sul piano informatico dal processo civile telematico*”.

Conclude la Corte di Appello di Salerno asserendo che la ragionevole durata del processo “può essere ottenuta solo esigendo il rispetto da parte dell'appellante dei predetti oneri formali” in modo che il giudice non “*sia costretto a disperdere tempo prezioso ed energie, a discapito di altre risposte di giustizia*”, visto che l'obiettivo di contenere la durata dei processi ha “*incidenza diretta sulla finanza pubblica*” e la durata dei processi costituisce “*come osservato da importanti organizzazioni nazionali e internazionali, un formidabile disincentivo allo sviluppo degli investimenti nel nostro paese*”.

5. LA RATIO DELLA NOVELLA E IL SUO “ITER LEGISLATIVO”

Come si evince anche dal richiamo effettuato nell'appena citata sentenza, la ratio che ha ispirato la riforma rappresenta un nodo cruciale per la comprensione della novella; essa, inoltre, unitamente al “particolare iter legislativo” che ne ha determinato l'approvazione, è la più “preoccupante” fonte delle critiche e dei dubbi sorti in dottrina.

Per l'individuazione della ratio legis sottesa alla novella non si può prescindere dall'analisi della Relazione Illustrativa al D.L. 22 giugno 2012, n.83, la quale palesa l'intento del legislatore, che

²² Tribunale di Verona sent. n.66968 del 28.05-2013

²³ Si tenga presente che il nuovo dettato normativo ricalca quello del §520 ZPO

intendeva “ottenere un miglioramento dell’efficienza del sistema delle impugnazioni, anche di merito, posto che esse allo stato violano pressoché sistematicamente i tempi di ragionevole durata del processo”.

Lo stesso documento precisa altresì, quanto alle impugnazioni di merito, che “lo scopo del legislatore non è quello di trasformare l’appello in un giudizio di legittimità (appello cd. cassatorio), bensì quello di introdurre un filtro di inammissibilità, appunto, basato essenzialmente su una prognosi di non ragionevole fondatezza del gravame, formulata dal medesimo giudice dell’appello in via preliminare alla trattazione dello stesso”²⁴.

Il legislatore precisa che la necessità di una “riforma” del giudizio d’appello viene rilevata anche dalle “organizzazioni nazionali e internazionali degli investitori”²⁵, che indicano nel sistema delle impugnazioni l’elemento di maggiore l’inefficienza della giustizia civile italiana, e uno dei maggiori disincentivi allo sviluppo degli investimenti nel nostro Paese”.

Addirittura, viene ricordata la relazione del Governatore della Banca d’Italia del 31 maggio 2011, nella quale “si stima in un punto percentuale la perdita annua di prodotto attribuibile all’inefficienza di questo sistema di gestione del contenzioso”.

Alla luce di tali “finalità”, desta ancora più stupore l’inserimento in un “Decreto Legge recante misure urgenti per la crescita del Paese” di una riforma processuale del sistema delle impugnazioni, profilo sul quale sarebbe stata molto più opportuno lo strumento della Legge ordinaria, anche al fine di suscitare il dibattito parlamentare propedeutico a raccogliere le diverse posizioni e i suggerimenti delle molteplici parti sul cui lavoro è destinata ad incidere la novella.

Inoltre, come ha anche evidenziato qualche commentatore²⁶, il riferimento agli investimenti stranieri e all’attrattiva del nostro “Sistema Giustizia”, appare quantomeno retorico, se non fuorviante.

Se possibile, ancora più perplessi lascia l’analisi dell’iter legislativo seguito dal D.L. in esame, il quale è stato approvato dalla Commissione XI (Lavoro pubblico e privato), nonostante il parere contrario della Commissione Giustizia proprio sugli articoli che modificano il sistema delle impugnazioni²⁷.

Nell’intervento alla Camera del relatore Capadano, effettuato il 3 Luglio 2012, si legge chiaramente “si ritiene preliminarmente necessaria una valutazione sulla congruità degli interventi sul terreno della giustizia civile rispetto agli obiettivi del provvedimento che, come definito dal suo titolo, sono appunto la crescita e lo sviluppo”.

Il relatore, dopo gli apprezzamenti su altri articoli del decreto, dichiara: “ciò che invece non consente una valutazione positiva è l’istituzione del filtro in appello, sia relativamente alla congruità con gli

²⁴ Relazione Illustrativa al D.L. 22 giugno 2012, n.83.

²⁵ Cfr. Indici doing business della Banca Mondiale.

²⁶ Cfr. Scarselli G., “Note sulle prime applicazioni del nuovo art.342 c.p.c.”, cit.

²⁷ Art.54 D.L. n.83 del 2012.

obiettivi della crescita e dello sviluppo, sia riguardo al merito delle rispettive disposizioni; infatti, “relativamente al primo aspetto, si ritiene che non sia condivisibile la scelta di inserire una modifica del genere in un decreto legge, non solo perché gli effetti sono spostati nel tempo sì da essere ontologicamente incompatibili con la struttura del decreto legge, ma anche perché il tema avrebbe imposto una completa riflessione sul sistema delle impugnazioni che andava affrontata con un ampio e sereno dibattito parlamentare”.

Inoltre, come sottolineato dalla Commissione Giustizia, la modifica, “*riguardando l'appello e la Cassazione, e non il primo grado, non è di immediato e particolare interesse per il mondo delle imprese; le imprese, infatti, sono più interessate alla celere definizione del primo grado o della fase monitoria, al fine di ottenere un titolo esecutivo che tuteli il suo diritto, che non alla celerità dell'appello che deve invece essere improntato alla certezza dei rapporti giuridici come cifra costitutiva dello Stato di diritto*”.

Le perplessità espresse dai diversi operatori del Diritto, dunque, fanno nascere il fondato timore che anche questo, come gli altri interventi frammentari effettuati sul processo civile negli ultimi anni, sarà rapidamente eliminato, producendo effetti destabilizzanti sul sistema della tutela processuale dei diritti.

Infatti, tali innovazioni dovrebbero essere assistite da “ragionevolezza e prudenza”, invece che dai criteri di “necessità ed urgenza” propri del decreto legge, per di più criteri smentiti dalla stessa formulazione dell’art.54 che differisce l’entrata in vigore al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione²⁸.

Appare, infine, fuori dall’ordinaria capacità di comprensione la circostanza che le modifiche siano state apportate nonostante il fin qui richiamato parere contrario dell’organo più qualificato ad esprimere valutazioni in merito a tale parte del decreto legge, il quale addirittura conclude così: “occorre pertanto o procedere ad uno stralcio di queste norme sulla impugnazione, ovvero prevedere criteri diversi per avere un effetto deflativo nel rispetto del principio per cui se l’efficienza della composizione della singola controversia non deve perdere di vista l’efficienza nella gestione della massa dei processi, la gestione della massa dei processi non deve perdere di vista che lo scopo di ogni singolo processo civile è la giusta composizione della controversia entro un termine ragionevole”.

6. BREVI CENNI COMPARATISTICI

Il legislatore, in difesa dell’intervento effettuato, ha più volte richiamato la circostanza che questi filtri esisterebbero anche in altri paesi europei come la Germania ed il Regno Unito.

²⁸ Cfr. Parere della Commissione Giustizia, cit.

Ciononostante, per quanto riguarda il Regno Unito, va ricordata, non solo la profonda diversità che connota i diversi sistemi di Commonwealth law e Civil law, bensì anche l'esistenza di una varietà procedimentale in relazione alla natura specifica del procedimento ed alla materia trattata anche dell'appello.

Tale circostanza, unitamente all'esistenza dell'istituto della "previa autorizzazione" che può essere rilasciata dal giudice di primo grado, rende inutilizzabile qualsiasi richiamo ad un sistema delineato così diversamente dal nostro.

E se così non fosse, andrebbe comunque rilevato, come fatto dal relatore Capadano nell'intervento precedentemente richiamato, che "la circostanza dell'assorbimento delle energie di tanti giudici per la sola fase di ammissibilità sta inducendo anche nel Regno Unito molte critiche al sistema dei filtri", considerati quindi non idonei a "liberare" il tempo dei giudici, piuttosto comporterebbero il rischio di assorbire ulteriori energie.

Per ciò che concerne la Germania, il richiamo appare più opportuno, esiste infatti nella ZPO tedesca il §520, la cui influenza sul legislatore italiano risulta palese dal dato letterale²⁹, la quale prevede che il ricorso debba essere motivato e precisa alcuni elementi che la motivazione deve contenere: tra questi proprio le circostanze che hanno dato luogo alla violazione di legge e i dubbi circa la completezza degli accertamenti di fatto della sentenza.

Nonostante tale "somiglianza" del dato letterale, bisogna evidenziare che "il giudizio di appello tedesco è strutturato come anello di congiunzione tra il primo grado e la Corte Suprema, quest'ultima prevista solo per le cause che presentino una questione di significato fondamentale o che rappresentino per la Corte stessa un'occasione per assicurare uniformità nella giurisprudenza"³⁰.

Inoltre, oltre al filtro per le cause al di sotto di 600€, è prevista una valutazione di ammissibilità relativa al fatto che il collegio deve essere "unanimemente" convinto che non vi sia alcuna prospettiva di successo.

Tale norma, che precedentemente stava nel § 519 ZPO, imponeva la stesura specifica dei motivi, con un testo analogo all'odierno, che però la parte poteva rendere o nell'atto introduttivo dell'impugnazione o in una speciale memoria successiva.

A tal proposito Caponi, noto conoscitore dell'ordinamento tedesco, ha sottolineato che la giurisprudenza tedesca interpreta questi requisiti in modo abbastanza generoso; essa ritiene che, in relazione all'onere di individuare le parti del provvedimento impugnato, il mezzo di impugnazione debba intendersi nel dubbio come indirizzato a colpire l'intera decisione rispetto alla quale si registra

²⁹ §520 ZPO, "[...] Die Berufungsgrundung muss enthalten: [...] 2. die Bezeichnung der Umstände, aus denen sich die Rechtsverletzung und deren Erheblichkeit für die angefochtene Entscheidung ergibt; 3. die Bezeichnung konkreter Anhaltspunkte, die Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Tatsachenfeststellungen im angefochtenen Urteil begründen und deshalb eine erneute Feststellung gebieten".

³⁰ Parere della Commissione Giustizia, cit.

la soccombenza dell'appellante, interpretazione che andrebbe nel senso contrario a quanto voluto dal nostro legislatore.

In Germania, infatti, una norma antica come il § 520 ZPO non può certo considerarsi deflattiva, essendo invece solo una norma di precisione; è semplicemente una disposizione in base alla quale l'atto di impugnazione deve contenere in modo chiaro le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la riforma della sentenza impugnata, come già per noi avveniva con il vecchio testo dell'art.342 c.p.c. per diritto vivente³¹.

Al contrario, oggi, un tenore letterale analogo a quello del § 520 ZPO, vorrebbe trasformare il nuovo art.342 c.p.c. in una norma deflattiva e sanzionatoria.

Alla luce di tali considerazioni si può comprendere quanto risulti fuorviante il richiamo all'ordinamento tedesco, le cui norme, seppur apparentemente analoghe a quelle introdotte con la novella in esame, sono inserite in un contesto totalmente diverso dal nostro codice procedurale e sulle quali la dottrina tedesca è pervenuta a conclusioni che, se riportate nel nostro sistema, confliggerebbero certo con il fine perseguito dal nostro legislatore.

7. L'IPOTIZZATA INCOSTITUZIONALITÀ'

Una parte della dottrina si è spinta oltre le critiche appena ricordate ed ha assunto nei confronti del “nuovo filtro d'appello” una posizione ancor più intransigente, ipotizzando persino l'incostituzionalità del novellato testo normativo.

A tale conclusione si è pervenuti partendo dalla considerazione che la novella dell'art.342 c.p.c. ha attribuito al giudice dell'impugnazione “uno strumento assolutamente discrezionale con il quale *liberarsi dall'onere di provvedere nel merito*”³² e, pertanto, essa risulta “più pericolosa e più subdola di quella di cui ai nuovi artt. 348 bis e ter c.p.c.”³³.

Infatti, come sottolineato da questa parte della dottrina, mentre la dichiarazione di inammissibilità ex art.348 bis c.p.c. richiede lo studio del fascicolo nel merito, l'inammissibilità di cui all'art.342 c.p.c. può darsi senza tale studio preliminare, potendosi “*liberare dell'intera causa*” semplicemente osservando l'atto d'appello e “scovando qualcosa che non va”.

L'insidia maggiore risiederebbe nel fatto che il parametro alla stregua del quale valutare l'ammissibilità non riguarderebbe più una contenuto prescritto in ossequio alla “regola della forma-

³¹ Scarselli G., “Note sulle prime applicazioni del nuovo art.342 c.p.c.”, cit.

³² Scarselli G., “Sulla incostituzionalità del nuovo art. 342 c.p.c.”, in www.judicium.it, saggio del 16-04-2013.

³³ Scarselli G., “Sulla incostituzionalità del nuovo art. 342 c.p.c.”, cit.

contenuto degli atti processuali”³⁴, bensì riguarderebbe le “modalità” con le quali questo contenuto deve essere presentato.

Infatti, se la prima parte dell’art.342 c.p.c.³⁵ si limita ad individuare il contenuto dell’atto e pretende che esso contenga la motivazione, la parte successiva³⁶ non fa più riferimento al contenuto dell’atto, bensì alle sole modalità per la sua redazione, passando, così, dalla richiesta di un “cosa” a quella di un “come”³⁷.

Tale passaggio attribuirebbe al giudice un potere discrezionale illimitato, poiché la prescrizione di un contenuto ancora la valutazione ad un dato oggettivo e determinato, come l’indicazione o meno degli specifici motivi, mentre la richiesta della modalità di redazione estende tale valutazione ad un campo di dati puramente discrezionali.

Inoltre, viene evidenziato che ogni qualvolta un atto diverga dal suo modello legale di riferimento³⁸, cioè presenti vizi riguardanti aspetti formali ed intrinseci, andrebbe rilevata la nullità dell’atto e non, come previsto dal legislatore in questo caso, pronunciata la sua inammissibilità, essendo essa volta a sanzionare vizi extra-formali ed estrinseci tali da rendere l’atto inidoneo al raggiungimento dello scopo³⁹.

La scelta del legislatore in favore del regime dell’inammissibilità sarebbe dettata dalla volontà di sottrarre i vizi ex art.342 c.p.c. al regime dell’art.156, comma 3, c.p.c. che, non permettendo la caducazione del procedimento, colliderebbe con la ratio della novella.

La scelta è quantomeno discutibile; infatti, tutto ciò che attiene alla sola forma degli atti non può esser sottratto al regime dell’art.156, comma 3, c.p.c. per non comprimere il diritto all’azione, snaturando la funzione stessa del processo, cioè rendere un provvedimento di merito tutte le volte che questo sia possibile e decidere sulla fondatezza o meno dei diritti che i cittadini portano all’attenzione dell’autorità giudiziaria⁴⁰.

Non si può attribuire a fatti di nullità la sanzione di inammissibilità per consentire al giudice la chiusura in rito del processo anche in ipotesi nelle quali il giudice, avendo ben compreso l’oggetto del giudizio, potrebbe e sarebbe in grado di provvedere nel merito.

“In sostanza, rendere incerto il contenuto sufficiente ai fini della validità dell’atto di appello passando dal cosa al come e sanzionare detta invalidità anziché con la nullità con l’inammissibilità, al preciso fine di impedire ogni possibile sanatoria del presunto atto nullo, e quindi anteporre ogni sostanziale

³⁴ Cfr. Carnelutti, “Istituzioni del nuovo processo civile italiano”, Roma, 1942; Cfr. Treccani, “Enciclopedia giuridica”, Roma, 1990.

³⁵ Art.342 c.p.c. “l’appello deve essere motivato”.

³⁶ Art.342 c.p.c. “la motivazione deve contenere a pena di inammissibilità [...]”

³⁷ Scarselli G., “Sulla incostituzionalità del nuovo art. 342 c.p.c.”, cit.

³⁸ Cfr. Andrioli V., “Diritto processuale civile”, Jovene, 1979.

³⁹ Cfr. Proto Pisani, “Lezioni di Diritto processuale civile”, Jovene, 2012.

⁴⁰ Scarselli G., “Sulla incostituzionalità del nuovo art. 342 c.p.c.”, cit.

ragione di giustizia a cavilli formali di incerta portare interamente rimessi alla discrezionalità del giudice, è un modo così scorretto e subdolo di legiferare, che non può non comportare *l'incostituzionalità della norma per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.*⁴¹.

La violazione nascerebbe dal fatto che un processo fondato su queste tecniche non potrebbe dirsi giusto ex art.111 Cost. e romperebbe il trattamento paritario di tutti i cittadini di fronte alla legge previsto dall'art.3 Cost., limitando senza sufficienti giustificazioni e in modo del tutto arbitrario il diritto di ognuno di accedere al giudice per la tutela dei propri diritti soggettivi garantito dall'art.24 Cost.

8. LA PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ

I dubbi sollevati non riguardano solo il filtro introdotto, bensì, in virtù di un intervento legislativo non particolarmente ordinato e attento, investono anche gli aspetti procedurali dell'eventuale dichiarazione di inammissibilità e il raccordo tra quest'ultima e le norme previgenti in materia.

In proposito, come ricordato anche dai giudici del Tribunale di Verona nella sent. n.66968, “sono state prospettate due soluzioni: *la prima che il giudice dichiari l'inammissibilità dell'appello con sentenza, soggetta alle impugnazioni ordinarie; la seconda che il giudice, ritenendo che l'appello inammissibile non abbia una ragionevole probabilità di accoglimento, possa provvedere, ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., con ordinanza succintamente motivata, non soggetta a gravame*”⁴².

Al riguardo, la dottrina maggioritaria, in sintonia con la pur esigua giurisprudenza in materia, ha aderito alla prima di tali soluzioni, giacché “essa non priva la parte del diritto di far valere la violazione di legge in sede di legittimità, con riferimento ad una pronuncia che riguarda i requisiti di forma-contenuto dell'impugnazione in appello ed impedisce, in limine, qualsiasi prognosi sulla *fondatezza o meno, nel merito, dell'appello*”⁴³.

A conforto di tale interpretazione, urge sottolineare che il percorso disegnato dal legislatore per l'ipotesi di declaratoria di inammissibilità ex art.348bis c.p.c non risulta nemmeno concretamente esperibile; infatti, nell'ipotesi di inammissibilità ex art.342 c.p.c. è proprio il contenuto dell'atto di appello a costituire oggetto di esame, indipendentemente dalla fondatezza o meno di esso nel merito.

Inoltre, un ricorso all'art.348 bis c.p.c. si sarebbe potuto ipotizzare solo qualora il legislatore non avesse escluso apertamente per tale fattispecie l'inserimento nell'alveo della prognosi infausta di cui all'art.348 bis c.p.c.⁴⁴; invece, considerato l'incipit dell'art.348 bis c.p.c. “fuori dei casi in cui deve

⁴¹ Scarselli G., “Note sulla prima applicazione del nuovo art.342 c.p.c.”, cit.

⁴² Tribunale di Verona, sent. n.66968 del 2012.

⁴³ Tribunale di Verona, sent. cit.

⁴⁴ Cfr. Mocci M., “Prime applicazioni del filtro in appello”, in www.cameracivilebergamo.it, 2013.

essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello”, l'inammissibilità di cui all'art.342 c.p.c. deve essere disposta con sentenza.

Pertanto, il modello decisorio più adatto alla pronuncia di inammissibilità sembra esser rappresentato dall'art.281 sexies c.p.c., al quale, dopo la modifica dell'art.351, comma 4, c.p.c. ad opera dell'art.27, comma 1, lett. c), n.2) della Legge n.183 del 2011, è possibile ricorrere in tutti i casi in cui la causa sia di pronta decisione e non solo in quelli in cui sia stata fissata udienza ai sensi dell'art.283 c.p.c.

Non solo è da escludere un ricorso alle forme ex art.348bis, bensì tra le due norme non esiste neanche un esplicito coordinamento.

A tal riguardo, la soluzione più ragionevole sembrerebbe quella di optare per la preliminare valutazione del gravame ex art.342 c.p.c., con la conseguenza che, per poter essere esaminato alla luce dell'art.348bis c.p.c., l'appello deve aver già superato il primo filtro di cui all'art.342 c.p.c.

Ciò in quanto “il primo vaglio ex art.342 c.p.c. ha natura essenzialmente attinente alla forma *dell'appello e, dunque, appare logicamente preliminare al secondo vaglio ex art.348bis c.p.c.*, il quale, viceversa, attiene, sia pure sotto un profilo tipicamente deliberatorio, al merito *dell'impugnazione*”⁴⁵.

In dottrina non si è mancato di sottolineare che, in ossequio alla ratio legis della riforma, cioè la volontà di accelerare i tempi del processo e distribuire le energie dei magistrati in modo più efficiente, sarebbe forse stato più opportuno prevedere, per la dichiarazione di inammissibilità, una procedura più rapida, tale da consentire l'anticipazione dei tempi rispetto alla tradizionale calendarizzazione processuale con fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni ad anni di distanza⁴⁶.

9. LE POSSIBILI SOLUZIONI

Alla luce di tante critiche, più o meno fondate, e della scarsissima utilizzazione da parte delle Corti d'Appello del nuovo dettato normativo, resta di certo che l'intervento, così come interpretato ed applicato fino ad ora, non può raggiungere lo scopo per il quale è stato effettuato.

Infatti, anche qualora si consideri quest'ultimo meritevole di esser perseguito, la strada deve essere nettamente diversa dall'introduzione “frettolosa” di un filtro poco coerente con il resto del sistema.

Il legislatore, consapevole del fatto che per garantire una giusta durata al processo ed abbreviarne sensibilmente i tempi devono essere aumentati i giudici o diminuite le domande, stante l'impossibilità economica di aumentare il numero dei giudici, interviene sul numero dei processi; ma è opinione trasversale a tutte le categorie degli operatori del diritto che non è questa la strada da percorrere.

⁴⁵ Serretti F., “La corsa ad ostacoli in appello: il nuovo doppio filtro”, cit.

⁴⁶ Cfr. Serretti F., op. cit.

Ogni qualvolta si vuole contrarre la domanda lavorando sulle formule degli atti, l'insuccesso è garantito; infatti, come sempre accade, anche in questo caso gli avvocati impareranno a scrivere progetti di sentenze di appello e il nuovo art.342 c.p.c. non avrà più così alcuna funzione deflattiva.

Per raggiungere tale obiettivo le ipotesi e le proposte non mancano e si fanno sempre più largo in dottrina le posizioni di chi, per ridurre il numero di appelli proposti e garantire efficienza al sistema giustizia, vorrebbe una totale rimodulazione delle impugnazioni.

Sempre più frequentemente, infatti, si auspica l'introduzione di un limite ai casi di appello, che in tal modo non sarebbe più concesso sempre e comunque a tutte le sentenze di primo grado.

Si potrebbe ipotizzare un sistema nel quale sarebbe escluso il diritto d'appello avverso cause il cui valore è inferiore ad una cifra stabilita o per le quali non è prevista la presenza obbligatoria del PM, non ricorrendo in esse un preminente interesse pubblico.

Infatti, qualche commentatore ha proposto di escludere il diritto di appellare per le cause di valore inferiore a € 50.000 e a quelle di valore indeterminato per le quali non è prevista che la presenza obbligatoria del PM o che non abbiano ricevuto dal giudice un'apposita autorizzazione ad impugnare⁴⁷.

Tale soluzione viene proposta poiché la crisi dell'appello è iniziata con la tanto contestata riforma del giudice unico, che ha generato il moltiplicarsi delle controversie dinanzi alle corti di appello, devolvendo ad esse anche gli appelli avverso le sentenze dei pretori, che precedentemente si facevano in Tribunale.

Il sistema si potrebbe finalmente riequilibrare attraverso una simile riforma, se effettuata in maniera coerente ed attenta, non di certo affidandola a strumenti eccezionali quali una legge di stabilità, bensì apendo un serio dibattito capace di raccogliere e valorizzare le idee e le osservazioni delle categorie sulle quali la riforma sarebbe destinata ad incidere.

Una soluzione più drastica, ma che probabilmente sarebbe l'unica in grado di generare una netta diminuzione dei tempi del processo civile e quindi assicurare il diritto ad una ragionevole durata di esso, sarebbe la totale abolizione del secondo grado di giudizio, bilanciato con un rafforzamento del giudizio di Cassazione.

Tale ipotesi nasce da un'analisi statistica del Sistema Giustizia effettuata ogni anno dal Ministero, contenuta nella "Relazione del Ministero sull'amministrazione della Giustizia", pubblicata in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

⁴⁷ Scarselli G., "Note sulla prima applicazione del nuovo art.342 c.p.c.", cit.

I dati relativi al 2013 confermano l’andamento degli ultimi anni e mostrano che “soltanto il 20% delle sentenze rese in primo grado sono impugnate e che circa il 77% di queste ultime sono confermate”⁴⁸; ciò significa che, grazie all’appello, viene “riformato”⁴⁹ solo il 4,5% delle sentenze di primo grado.

Invertendo il punto d’osservazione, si può affermare che, in mancanza del secondo grado di giudizio, il solo 4,5% delle controversie sarebbe definita da una pronuncia “non corretta” o che comunque sarebbe stata riformata in appello.

Seppur non si volesse considerare che in tale percentuale confluiscano tutte le sentenze “non confermate”, ergo anche quelle che modificano meramente la ripartizione delle spese o che investono il solo quantum debeatur, senza ribaltare le posizioni sostanziali già definite in primo grado, il 4,5% resterebbe comunque un dato troppo esiguo per giustificare l’enorme dispendio di “risorse ed energie” impiegate per garantire il grado d’appello; quelle stesse “risorse ed energie” che il legislatore vorrebbe riallocare facendo leva sulla “mannaia procedurale” rappresentata dal nuovo filtro.

Il 4,5% di sentenze non riformate in assenza del secondo grado di giudizio sarebbe un “costo” sostenibile per poter, non solo ridurre drasticamente i tempi del processo e finalmente raggiungere una durata ragionevole, ma anche riallocare in maniera intelligente le risorse economiche ad oggi assorbite dalle Corti d’Appello; in virtù dei grandi benefici che si potrebbero trarre da tale rimodulazione del sistema giustizia, quel 4,5% è sicuramente, per la nostra civiltà giuridica, “più sopportabile” di un filtro così come introdotto dal nuovo art.342 c.p.c., destinato a non incidere né sulla durata né sull’efficienza del processo.

Inoltre, non si può non ricordare che su quella percentuale di sentenze “non corrette” sarebbe comunque destinata ad incidere il vaglio della Suprema Corte, il cui ruolo andrebbe rimodulato.

In particolare, secondo una proposta già formulata in dottrina, si potrebbe assicurare l’efficienza del giudizio della Suprema Corte creando sezioni distaccate di essa nei luoghi in cui storicamente già sedevano le Corti di Cassazione⁵⁰, lasciando intatta la funzione nomofilattica a Roma, ove rimarrebbero, oltre alle sezioni semplici, anche le Sezioni Unite⁵¹.

In questo modo il cittadino non avrebbe più l’appello, ma avrebbe una Cassazione efficiente e prossima al territorio, e potrebbe comunque contare sulla nomofilachia assicurata dalle pronunce in Roma delle Sezioni Unite.

Una simile riforma, nonostante appaia “rivoluzionaria”, non potrebbe neanche essere accusata di incostituzionalità, come invece l’art.342 c.p.c., stante la non copertura costituzionale del giudizio di appello.

⁴⁸ “Relazione del Ministero sull’amministrazione della giustizia, anno 2013”, diramata in occasione dell’Inaugurazione dell’anno giudiziario 2014.

⁴⁹ Si consideri che “riformate” sta per “non confermate”.

⁵⁰ Torino, Firenze, Napoli e Palermo

⁵¹ Già oggi, d’altronde, nella sostanza, la nomofilachia è assicurata dalle Sezioni Unite.

Concludendo, la situazione che si sta delineando non può essere accettata e rischia di essere l'ennesima⁵² riforma inutile.

Presumibilmente, se così interpretata ed “applicata”⁵³, tale norma avrà solo un carattere educativo per la classe forense, portando come unico risultato la stesura di atti d'appello più vicini a quanto richiesto, e non di certo sarà ridotto in tal modo il numero degli appelli.

Serve, piuttosto, una seria e ben più articolata riforma del sistema giustizia, che incida sull'impianto normativo in maniera decisa e che sia volta a rimodulare il processo civile nella sua interezza.

⁵² Si ricordi la riforma dell'art.366 c.p.c. in tema di ricorso per Cassazione e gli scarsi risultati raggiunti.

⁵³ Probabilmente sarebbe più opportuno utilizzare “ignorata”.